

COMUNE DI CASTIGLIONE RAIMONDO

STATUTO

Ulteriori modifiche introdotte con atto del C.C. n. 60 del 29.11.1999, vistato,
con annullamento limitato alla modifica di cui all'art.51, comma 1, dal Co.Re.Co.
Sez di Teramo il 14 gen. '00, provv. n. 2381/I.

Riaffisso all'albo pretorio dell'Ente per 30 gg. consecutivi ed interi dal
14.01.2000 al 14.02.2000 compreso.

Le modifiche sono entrate in vigore il 15.02.2000

Dalla Residenza Municipale, li 15.02.2000.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Il Comune di CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO

Il Comune di CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO è un ente autonomo territoriale, disciplinato dai principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determina le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.

Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art.133 della Costituzione.

Art.2

Territorio, sede, stemma

1. 1.- Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, confinanti a Nord, con i Comuni di Montefino e Cellino Attanasio; a Sud, con il Comune di Penne; ad Est con i Comuni di Castilenti e Penne e ad Ovest con i Comuni di Bisenti e Cellino Attanasio.
2. La circoscrizione territoriale può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione sia sentita nelle forme previste dalla legge regionale.
3. Il territorio di cui al primo comma comprende le frazioni di:
 - a) CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO, capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici;
 - b) APPIGNANO.
4. Lo stemma ha le seguenti caratteristiche: torre merlata con le ali, come da disegno allegato sotto la lettera A.
5. Il gonfalone ha le caratteristiche, come da disegno allegato sotto la lettera B.

Art.3
Statuto

1. Lo Statuto costituisce l'atto regolamentare generale del quale il Comune deve essere permanentemente dotato.
2. Non può essere revocato se contestualmente non ne viene approvato uno nuovo. La delibera di revoca - totale o parziale - diviene operante solo coll'entrata in vigore delle norme sostitutive.
3. Lo Statuto è vincolante per il Comune: ogni atto che si ponga in contrasto con esso è illegittimo.

Art.4

Interpretazione dello Statuto

1. Lo Statuto deve essere interpretato in armonia con i principi di cui agli artt.5 e 128 della Costituzione e con le altre norme Costituzionali, con le leggi ordinarie di principio che hanno riconosciuto la potestà statutaria dei Comuni ed in particolare con la legge 08.06.90, n.142
2. Occorre inoltre attenersi ai criteri dell'interpretazione letterale, logica e sistematica di cui all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale al codice civile.
3. Non è ammessa una interpretazione ed applicazione analogica; le eventuali lacune che possono presentarsi in una norma statutaria non possono essere colmate da previsioni normative contenute in altri Statuti.

Art.5
Principi fondamentali

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà giustizia e di associazione indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale.
3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la persona umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
4. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale.

Art.6
Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
3. In particolare il Comune svolge le seguenti funzioni amministrative:
 - a) pianificazione territoriale;
 - b) viabilità, traffico e trasporti;
 - c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
 - d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
 - e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
 - f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
 - g) servizi nei settori sociale, sanità, istruzione, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
 - h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
 - i) polizia amministrativa.
4. Al Comune spettano le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti dall'ordinamento giuridico positivo

Art.7

Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale o regionale qualora esse vengano affidate o delegate con legge.
4. Le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza previste dalla legge ed attribuite al comune sono svolte da personale avente i necessari requisiti su nomina del Sindaco.

Art.8
Servizi pubblici locali

1. Il Comune - nell'ambito delle proprie competenze - provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Può gestire tali servizi pubblici nelle seguenti forme giuridiche: in economia; in concessione a terzi; a cooperative; a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.

Art.9
Sviluppo economico

1. Il Comune disciplina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Sviluppa le attività industriali, artigianali e turistiche, mediante la promozione e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi.

Art.10
Programmazione

1. Il Comune adotta la politica di programmazione (coordinandola con la Regione, la Provincia e gli altri enti territoriali) come metodo ordinatore della propria attività
2. Realizza la programmazione locale mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art.11
Partecipazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente, secondo i principi stabiliti dalla costituzione, dall'art.6 della legge 142/90 e dalla legge 241/90.
2. Riconosce come presupposto della partecipazione l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali; cura, a tal fine, l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

Art.12

Cooperazione con altri Enti

1. Per la definizione e l'attuazione di programmi che richiedono l'azione integrata di più Comuni, della Provincia, della Regione e di altri Enti o Amministrazioni, il Comune promuove la conclusione di accordi programmatici per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i connessi adempimenti.
2. Il Comune per la gestione unitaria di un servizio di rilevanza minore, di competenza comunale o provinciale, potrà convenzionarsi con la Provincia stabilendo in tale sede modalità e termini di attuazione.

Art.13
Beni comunali

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

Art.14
Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II
I REGOLAMENTI

Art.15
Regolamenti attuativi

1. Per l'attuazione dei principi indicati nel presente Statuto il Comune adotta i seguenti Regolamenti:
 - a) il Regolamento interno del Consiglio comunale e della Giunta;
 - b) il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - c) il Regolamento degli Uffici e del Personale;
 - d) il Regolamento di contabilità
 - e) il Regolamento per la disciplina dei contratti.

Art.16

Efficacia dei Regolamenti

1. I Regolamenti di cui all'articolo precedente e ogni altro regolamento comunale incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con la Costituzione, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) non possono contenere norme interpretative della legge e dello Statuto comunale;
 - c) non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore, ma anche ad opera di modifiche di norme di legge o norme statutarie che si pongano in contrasto con norme regolamentari.

Art.17

Procedimento di formazione dei Regolamenti

1. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.32, comma II lettera a, della legge 8/06/90, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge.
2. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo Pretorio: una prima dopo l'adozione della relativa deliberazione, in conformità all'art.47, comma I, della legge 08/06/90, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli ed approvazioni.
3. Essi diventano esecutivi dopo 10 giorni trascorso il termine ultimo - ossia il 15° giorno dalla seconda pubblicazione.

Art.18

Principi fondamentali dei Regolamenti previsti dalla L. 142/90.

1. Il Regolamento del Consiglio e della Giunta fondato sui principi indicati nel presente Statuto e dalle seguenti finalità:
 - a) garanzia per ciascun Consigliere e Assessore per la migliore conoscenza dei dati occorrenti per lo svolgimento della sua attività;
 - b) diritti di ciascun Consigliere e Assessore di esprimere compiutamente il proprio pensiero;
 - c) democraticità delle decisioni attraverso la libera espressione del voto sulle questioni controverse;
 - d) diritto di ciascun Consigliere e Assessore e di ciascun gruppo di far conoscere i fatti che egli riterrà rilevanti alla pubblica opinione attraverso il servizio stampa;
 - e) rimedi contro ogni forma di elusione di tali principi che si traduca nell'impedimento al libero svolgimento delle attività e al conseguimento delle decisioni in tempi reali.
2. Il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli organismi di partecipazione:
 - a) è diretto ad impegnare il maggior numero di cittadini, le categorie sociali e le espressioni degli interessi diffusi, in modo reale ed efficace, nelle decisioni comunali ed a consentire agli Organi e uffici Comunali di conoscere con immediatezza e in modo costante gli orientamenti effettivi della cittadinanza;
 - b) disciplina il referendum consultivo, le petizioni popolari, le consultazioni ed ogni altra forma partecipativa;
 - c) disciplina i modi di intervento in favore dei diritti dei consumatori e per assecondare la tutela degli interessi diffusi.
3. Il Regolamento per gli uffici e per il personale:
 - a) disciplina la materia del personale e dell'esercizio delle funzioni;
 - b) tende alla valorizzazione del lavoro, al riconoscimento dei meriti, all'accertamento delle responsabilità
 - c) disciplina il procedimento amministrativo e assicura l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai documenti anche in attuazione dei principi stabiliti nella legge 07/08/90 n.241;
 - d) la dotazione organica del personale;
 - e) le procedure per l'assunzione del personale;

- f) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - g) l'attribuzione al Segretario Comunale di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
 - h) le modalità di funzionamento della commissione di disciplina;
 - i) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art.51, comma VII, della legge 08/06/90 n.142
4. Il Regolamento di contabilità:
- a) disciplina il sistema contabile;
 - b) è fondato sui principi della chiarezza degli atti contabili e del loro inscindibile collegamento con una reale attività programmatica.
5. Il Regolamento di disciplina dei contratti:
- a) disciplina i contratti e la gestione del patrimonio;
 - b) disciplina i contratti in vista della scelta opportuna e trasparente dei contraenti e detta i criteri attuativi per la migliore esecuzione in termini di costi, tempi, qualità dell'opera e sicurezza.

Art.19

Interpretazione dei Regolamenti Comunali

1. I Regolamenti devono essere interpretati alla luce dello Statuto, nonché delle norme legislative che attribuiscono l'autonomia statutaria e delle leggi vigenti in materia.
2. Occorre inoltre attenersi ai criteri dell'interpretazione letterale, logica, sistematica, nell'ambito dello stesso regolamento.
3. Non è ammessa un'interpretazione ed applicazione analogica del regolamento. Le eventuali lacune che possono presentarsi in una norma regolamentare non possono essere colmate da previsioni normative che siano contenute in altro regolamento, anche se vi possono essere casi simili o materie analoghe.

TITOLO III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI

Art.20
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

CAPO II
I CONSIGLIERI E I GRUPPI CONSILIARI

Art.21
Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23/04/81, n.154, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità dei medesimi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

Art.22
Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale.
2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, di ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza e dopo motivato esame delle eventuali giustificazioni.

Art.23
Poteri del Consigliere

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni materia sottoposta alla competenza del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, osservando le procedure

Art.24
Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.
2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art.39, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 142/90 e successive modificazioni.

Art.25
Indennità

1. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

Art.26
Tutela processuale

1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti e interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.

Art.27
Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni Comunali e, in caso di parità, quello più anziano

Art.28
I Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da uno o più componenti.
2. Ciascun gruppo elegge, entro la prima seduta, un presidente, in una riunione appositamente convocata, con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.
3. In difetto dell'elezione di cui al comma secondo, considerato presidente del gruppo il consigliere che ha riportato il maggior numero di consensi.

Art.29

Conférenza dei presidenti dei gruppi

1. La conferenza dei presidenti dei gruppi è formata dai presidenti di ciascun gruppo consiliare presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco.
2. Il regolamento determina i poteri della Conférence e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

CAPO III
CONSIGLIO COMUNALE

Art.30
Elezioni e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabiliti dalla legge.

Art.31
Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio stabilita dalla legge.
2. Rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Art.32

Competenze del Consiglio

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.
3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto d'indirizzo deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità tecnica. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
6. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende Istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.
7. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
8. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate dal regolamento consiliare.

Art.33

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, Regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione e per il funzionamento degli organi.
2. abrogato

Art.34

Commissioni Comunali permanenti

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno Commissioni consultive permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi Consiliari, assicurando la presenza in esse con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal Regolamento.
3. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto
4. Le Commissioni esaminano preventivamente le importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere; concorrono, nei modi stabiliti dal Regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.
5. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e dei membri della Giunta, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli enti ed aziende dipendenti dal Comune.

Art.35
Commissioni speciali

1. Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, istituisce:
 - a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività Comune;
 - b) Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti, hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto di ufficio;
 - c) una Commissione che viene consultata dalla Giunta e dal Sindaco su criteri di carattere generale, in base ai quali la Giunta ed il Sindaco stesso provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui il Comune parte
2. Un terzo dei Consiglieri può richiedere l'istituzione di una Commissione d'inchiesta indicandone i motivi; la relativa deliberazione deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni speciali.

Art.36

Commissione per il Regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio nomina una Commissione consigliare per il Regolamento interno, su designazione dei gruppi in relazione alla loro composizione numerica e in modo da garantire la presenza in essa, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La Commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel Regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, alla approvazione del Consiglio.
3. La Commissione nominata per l'intera durata del Consiglio e, oltre al compito della formazione del Regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei Consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con il proprio parere, al voto del Consiglio.
4. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune a scrutinio palese, articolo per articolo e con votazione finale il proprio Regolamento e le modificazioni.
5. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art.37
Prima adunanza

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale è riservata alla convalida degli eletti ed al giuramento del sindaco.
2. Il sindaco convoca la prima adunanza del consiglio comunale entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.
3. Nella stessa seduta si procede altresì alla comunicazione al Consiglio, da parte del Sindaco, della nomina della Giunta.
4. La seduta è pubblica e la votazione palese e ad esse possono parteciparvi i Consiglieri delle cui cause ostantive si discute.
5. Nella stessa seduta si procede alle eventuali surrogazioni dei consiglieri non convalidati.

Art.38
Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie sono riservate per l'approvazione degli atti obbligatori per legge.
3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

Art.39

Convocazione dei Consiglieri

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui al successivo comma 2. del presente articolo.
2. Il Consiglio può essere convocato:
 - a) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.
3. Nel caso previsto dalla precedente lettera a) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, l'ordine del giorno deve contenere le questioni richieste. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia avuto luogo, il Consiglio può essere convocato, previa diffida, dal Prefetto.
4. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore. In tale ipotesi ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
5. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del comitato regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art.40
Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco.

Art.41
Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con l'allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, delle sedute ordinarie;
 - b) almeno tre giorni prima dell'adunanza, per le sedute straordinarie e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
2. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 155 del Codice di Procedura Civile.

Art.42

Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento della metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedono una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunto il numero dei presenti previsto dal precedente comma, alla seconda convocazione, che dovrà avere luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il sindaco.

Art.43
Astensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità proprie, verso il Comune e verso le Aziende comunali dal medesimo amministrato o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si devono astenere dal prendere parte direttamente o indirettamente alle delibere riguardanti i servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art.44
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

Art.45

Presidenza delle sedute consiliari

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.
- 4.- ABROGATO

Art.46

Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. La deliberazione non può considerarsi legittimamente assunta se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto
3. Le schede bianche, quelle non leggibili e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Per le nomine e le designazioni di cui all'articolo 32, lettera n) della legge 8/06/90 n. 142, si applica, in deroga al disposto del precedente comma 1, il principio della maggioranza relativa.
5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti, i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.
6. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art.47
Verbalizzazione

1. Il segretario del Comune partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e ne cura la verbalizzazione.
2. Il consiglio può scegliere uno dei suoi membri per svolgere le funzioni di Segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, specificandone i motivi e ciò solo nel caso in cui il Segretario debba astenersi ai sensi dell'art.290 del T.U. 1915, n.148;
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
4. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatare il suo voto e i motivi del medesimo.
5. Il Regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;
 - b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Art.48

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del consiglio, ad eccezione di quelle per cui il controllo preventivo di legittimità previsto dalla legge come necessario e di quello di cui all'art.17, 38 comma, lett. a), della L. 127/97, quando ne è richiesto il controllo nei modi e termini di cui al comma medesimo, diventano esecutive dopo dieci giorni dall'affissione all'Albo pretorio, salva la dichiarazione di cui all'art.47, 3 comma, della legge 8 giu. 1990, n.142 e successive modificazioni.

CAPO IV
GIUNTA E SINDACO

SEZIONE I
Elezione della Giunta e del Sindaco

Art.49

Elezioni del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed membro del Consiglio.
2. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
Entro un mese dalla proclamazione, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 2b Per la definizione delle linee programmatiche il consiglio comunale deve essere convocato entro il termine di cui al comma 2. L'adeguamento e la verifica di dette linee verrà effettuata annualmente.
3. abrogato
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

SEZIONE II
La Giunta Comunale

Art.50
La Giunta Comunale

1. La giunta collabora con il sindaco nella amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, del segretario, o dei funzionari dirigenti o dei responsabili degli uffici o servizi, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E' di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art.51
Composizione e Presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede l'Assessore da lui nominato Vicesindaco.
3. SOPPRESSO

Art.52
Assessori extraconsiliari

1. Possono essere eletti assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità carica a di consigliere.
2. La presenza degli assessori di cui al primo comma non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta, di cui al comma primo dell'articolo precedente.
3. ... Abrogato ...
4. Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto, solo per gli affari di cui sono relatori.

Art.53
Elezione della Giunta

1. L'elezione della Giunta avviene nei modi e termini indicati dalla legge e dall'articolo 49 del presente Statuto.
2. La legge prevede le cause di incompatibilità ad Assessore Comunale.

Art.54
Anzianità degli Assessori

1. I nominativi dei candidati alla carica di Assessore possono essere disposti dal Sindaco nell'ordine di anzianità voluto, purché ne faccia espressa dichiarazione nel suo provvedimento di nomina. In questo caso Assessore anziano è il candidato che nel suddetto provvedimento occupa il primo posto.
2. Qualora la dichiarazione di cui al precedente comma non sia stata fatta, Assessore anziano è il più anziano di età dei candidati.
3. All'Assessore anziano, in assenza del Vicesindaco, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'Amministrazione Comunale che quale ufficiale del Governo.

Art.55

Durata in carica della Giunta

1. La Giunta rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
3. SOPPRESSO.....

Art.56

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art.57

Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza;
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco e diventano irrevocabili trascorso il termine di dieci giorni dalla presentazione.
3. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
4. La decadenza è dichiarata dal Sindaco e comunicata al Consiglio.
5. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nei termini di cui all'art.49, comma 2, del presente Statuto.

Art.58
Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
5. Le sedute della giunta non sono pubbliche.
6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
8. Il segretario comunale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni della giunta e ne cura la verbalizzazione.

Art.59
Attribuzioni della Giunta

1. In generale la Giunta:
 - a) la Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;
 - a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dal presente Statuto del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei Funzionari Dirigenti;
 - b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
 - c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
1. Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:
 - a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre alla approvazione del consiglio;
 - b) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
 - c) proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;
 - d) proporre al Consiglio:
 - le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - la contrazione dei mutui, che non siano previsti in atti fondamentali del consiglio, e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni.
2. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:
 - a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
 - b) concludere i contratti deliberati in via di massima dal Consiglio;
3. Appartiene alla Giunta deliberare gli storni nel bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

Art.60

Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità , prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consigliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art.61

Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni della giunta diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione, ad eccezione di quelle i cui all'art.17, 34 comma e 38 comma, lett. a) e b), allorché un quinto dei consiglieri ne richiedano, nei modi e termini di legge, la sottoposizione al controllo preventivo di legittimità. Le stesse possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi e per gli effetti dell'art.47, 3 comma, della legge n.142/90 e successive modificazioni.

SEZIONE III

Il Sindaco

Art.62

Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed ufficiale del Governo ed è organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il sindaco presta, davanti al consiglio, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.
3. abrogato

Art.63

Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale

1. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione:
 - a) rappresenta il comune;
 - b) convoca il Consiglio spedendo tempestivamente gli avvisi e lo presiede;
 - c) convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi dell'articolo 65; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell'Assessore da lui delegato;
 - d) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;
 - e) sovraindente al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta secondo le direttive da esso impartite;
 - f) impartisce nell'esercizio delle funzioni di polizia locale le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai Regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli articoli da 106 a 110 del T.U. 3/03/34, n.383, e della legge 24/11/81, n.689;
 - g) rilascia attestati di notorietà, pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza;
 - h) rappresenta il comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti l'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi;
 - i) sovraindente a tutti gli uffici e istituti Comunali;
 - l) sospende cautelativamente, in casi gravi, i dipendenti comunali, riferendone alla Giunta ed a organizzazioni sindacali di appartenenza dei sospesi;
 - m) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive

generali degli utenti.

- n) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art.51 della legge 8 giugno 1990, n.142, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti comunali;
 - o) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione od alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il CO.RE.CO. adotta i provvedimenti di cui all'art.48 della legge 8 giugno 1990, n.142.
 - p) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ai sensi dell'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970 , n.996, approvato con d.P.R. 6 feb.1981, n.66.
1. Nella nomina e designazione di cui al precedente comma 1, lett. o), il Sindaco assicura pari opportunità tra uomo e donna attenendosi alla disposizioni di legge vigenti in materia.
 2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi dal presente Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni Statali e Regionali attribuite o delegate al Comune.
 3. Il Sindaco o l'Assessore dello stesso delegato, risponde entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinati dal regolamento consiliare.
 4. Il sindaco, quando non risultino stipulate le convenzioni tra i comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, per la nomina del direttore generale, può conferire le relative funzioni al segretario.

Art.64 Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un Vicesindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua competenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.
4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio:
6. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al sindaco e secondo quanto disposto dall'art.107 e seguenti del presente Statuto.
7. Gli Assessori, cui sia stata conferita la delega depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.
8. abrogato

Art.65

Competenze del Sindaco quale ufficiale del Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alle emanazioni degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materie di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il Prefetto.
2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.
3. Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un Consigliere Comunale.

Art.66

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco;
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15, comma 4-bis , della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992, n.16.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Art.67

Poteri di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli artt.106 e ss. del T.U. 3/03/34, n.383 e della legge 24/11/81 n.689;
3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
- 3b In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 3.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI CIVICI

CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

SEZIONE I
Criteri direttivi
Art.68

La valorizzazione e la promozione della partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini alla amministrazione locale anche su base di quartiere e di frazione.

Art.69

La valorizzazione delle Associazioni

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità;
2. Le libere Associazioni - per poter fruire del sostegno del Comune - debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo statuto e l'atto costitutivo, nelle forme regolamentari.
3. La commissione del Consiglio - previo parere della Giunta – valuterà i requisiti previsti dall'apposito Regolamento circa la natura del sostegno, che l'Amministrazione vorrà disporre con delibere della Giunta stessa.

SEZIONE II
Riunioni, assemblee, consultazioni

Art.70
Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana che ne facciano richiesta, una struttura o spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate dovranno precisare le limitazioni e le necessarie in relazione alla statica degli edifici alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. L'Amministrazione Comunale convoca assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
4. La convocazione di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco, dalla Giunta e dal Consiglio Comunale.
5. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito Regolamento.

Art.71
Consultazioni

1. Il Comune di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, delibera la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito Regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. Le consultazioni si attuano mediante invio e pubblicazioni di un documento chiaramente illustrativo dell'oggetto di esame con l'indicazione delle eventuali soluzioni alternative emerse nella fase preparatoria con il contestuale deposito di tutti gli atti necessari all'approfondimento presso la sede Comunale.
4. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio Comunale che ne fanno esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni.
5. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

Art.72

Le situazioni giuridiche soggettive

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente, notificando a essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottate.
2. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.
3. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.
4. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'Amministrazione.
5. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

SEZIONE III
Iniziative popolari

Art.73

L'iniziativa e le proposte popolari

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singoli che associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Comune garantisce il loro tempestivo esame entro 10 giorni dalla ricezione in segreteria da una apposita commissione del Consiglio Comunale.

Art.74

Le istanze, le proposte e le petizioni

1. Nessuna particolare forma é prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate.
2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum che sia di competenza giuridica del Comune stesso.
3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì debbono essere regolarmente firmate. Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge a pena di inammissibilità.
4. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, é data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.
5. Le risposte sono rese note agli interessati.
6. La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite della Amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organismi.
7. I Consiglieri hanno sempre poteri di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed in Consiglio Comunale.
8. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere é conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

Art.75

Il Referendum consultivo

1. Il Referendum su materie di esclusiva competenza comunale é volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità l'attività degli organi comunali.
2. Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
3. Sono ammessi soltanto Referendum consultivi; la indizione è fatta quando lo richiedono il 10% dei cittadini elettori alla Camera dei Deputati e residenti nel Comune.
4. Hanno diritto di partecipare al Referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. Sull'ammissibilità del Referendum decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
6. Il Referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art.76

Effetti del Referendum consultivo

1. Il quesito sottoposto a Referendum é dichiarato valido qualora abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi; accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti per le elezioni Comunali; altrimenti é dichiarato respinto.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a Referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a Referendum.

Art.77
Disciplina del Referendum

1. Le norme per l'attuazione del Referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art.78
Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune stesso, costituendosi, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art.79

Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti della Amministrazione Comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

SEZIONE IV
Forme di Accesso dei cittadini all'informazione e
ai procedimenti amministrativi

Art.80

Il diritto di informazione e di accesso

1. Tutti i cittadini hanno diritto - sia singoli che associati- di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge vigenti.
2. Per ogni settore, servizio e unità operativa ovvero unità organizzativa comunque denominata, l'amministrazione - mediante l'ordinamento degli uffici e dei servizi- conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti e del rilascio della documentazione richiesta.
3. L'Amministrazione costituirà, altresì, apposito ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.
4. Il comune garantisce - mediante il Regolamento - ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
5. Il Comune esemplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dalla legge 4/01/68, n.15.
6. L'eventuale costituzione di sportelli polivalenti faciliterà l'accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.
7. Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è altresì assicurato agli Enti pubblici alle organizzazioni del volontariato e alle Associazioni in genere.
8. L'apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.

Art.81

Il diritto di informazione per le organizzazioni sindacali

1. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - riconosciute con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R del 23/08/88 n.395- ed esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio comunale hanno diritto di informazione sulla attività amministrativa e politico istituzionale.
2. L'informazione si concreta, in base all'articolo 18 del D.P.R 1/02/86, n.13 e l'articolo 29 del D.P.R 268/87, nella ricezione preventiva, costante e tempestiva, del materiale relativo alle materie seguenti:
 - il funzionamento dei servizi e degli uffici;
 - i programmi di investimento;
 - le innovazioni tecnologiche;
 - gli organi dei servizi e degli uffici;
 - l'organizzazione del lavoro;
 - la politica degli organici e gli affari del personale;
 - i piani di produttività, i progetti ed i programmi, nonché gli incentivi per l'efficacia dei servizi e dell'azione amministrativa;
 - il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - e quanto altro l'Amministrazione ritenga di dover far conoscere.
3. Gli interessati, qualora l'Amministrazione non ottemperi agli obblighi delle materie elencate, possono adire le vie giudiziarie.
4. Su tali materie le organizzazioni sindacali suddette hanno obbligo di parere non vincolante per l'amministrazione attiva da esprimersi in forma scritta entro 7 giorni dal ricevimento dei documenti.
5. Il diritto di informazione non esclude quello di contrattazione previsto dagli artt.3 e 14 della legge 29/03/83, n.93 e reso esecutivo con le disposizioni degli artt.25, 26 e 27 del D.P.R. 268/87 e dai successivi accordi collettivi recepiti in decreto del Presidente della Repubblica.
6. I diritti di informazione alle organizzazioni sindacali sono a titolo gratuito.

CAPO II
DIFENSORE CIVICO

Art.82
Istituzione

1. E' facoltà di istituire nel Comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art.83

Elezione del Difensore Civico

1. Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. La votazione avviene per schede segrete.
3. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico amministrativa.
4. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione.
5. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 20 giorni dalla contestazione.
6. Il titolare dell'ufficio di difensore civico ha l'obbligo di residenza nel Comune.

Art.84

Durata in carica e revoca del difensore civico

1. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.
2. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
3. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art.85
Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, presso gli Enti e le Aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
3. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.
4. Il difensore civico esercita il controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, nei casi previsti dall'art.17, 38 comma, della legge 15 mag. 1997, n.127 e con le modalità di cui al comma 39 del medesimo art.17.

Art.86
Modalità di intervento

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione del Comune o gli Enti ed Aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi 10 giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del difensore civico.
2. Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi procedere all'esame della pratica o del procedimento.
3. In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Comunale.
4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione Comunale e da gli Enti ed Aziende di cui al comma 1 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve denunciare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.
5. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.

Art.87

Relazione al Consiglio Comunale

1. Il difensore civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

Art.88

Mezzi del difensore civico

1. Il Consiglio Comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale. L'assegnazione del personale all'ufficio del difensore civico stabilita con deliberazione della Giunta.
2. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e, per le funzioni di che trattasi, dipende dal difensore civico.
3. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al difensore civico, che ne diviene assegnatario.
4. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del difensore civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.

Art.89
Trattamento economico

1. Al difensore civico spetta il trattamento economico che il C.C. stabilirà in base a disposizioni di legge che eventualmente verranno emanate.

TITOLO V
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art.90

Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e d'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge 7/08/90, n.241.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
4. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

CAPO I
I SERVIZI

Art.91
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art.92

Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto o in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'articolo 3 del D.P.R. 1/10/86, n.902.

Art.93

Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.
2. Il consiglio Comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e della istituzione sono:
 - a) il Presidente, nominato dal consiglio Comunale con votazione separata prima di quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori del proprio seno fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti per funzioni disimpegnati presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori Comunali;
 - c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.
5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

CAPO II
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art.94
Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art.95
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Provincia per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art.97 del presente Statuto, in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art.96
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma prevista dall'art.27 della legge 8.06.90 n.142, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO VI
UFFICI E PERSONALE

Art.97

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art.98
Ufficio Comunale

1. L'ufficio comunale si articola in tre aree di attività.
2. Nell'area si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'Ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.
3. L'area può articolarsi in “servizi” ed anche “unità operative”.
4. Gli uffici e servizi sono organizzati per moduli orizzontali di guisa che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per competenza propria.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art.99

Disciplina dello status del personale

1. Sono disciplinati con il regolamento del personale:
 - a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
 - b) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse comprese;
 - c) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
 - d) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
 - e) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
 - f) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
 - g) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
 - h) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della Amministrazione.
2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali, comunque non superiore a quelle apicali previste per legge, in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. La dotazione organica di area è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate all'area stessa, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organici di aree costituisce l'organico generale.
5. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.

Art.100
Personale

1. Il regolamento del personale disciplina lo stato giuridico dei dipendenti prevedendone in particolare:
 - a) le competenze;
 - b) l'attribuzione di responsabilità gestionali degli obiettivi fissati dagli organi deliberativi del Comune;
 - c) le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario comunale ed i dipendenti.
2. Nell'attribuzione delle competenze ai dipendenti è da osservarsi il principio della distinzione tra funzione politica e gestione amministrativa in forza del quale spetta, secondo i criteri e le norme dettate dal presente Statuto e dai regolamenti, agli organi elettivi poteri di indirizzo e di controllo.
3. Spetta a questi ultimi definire gli obiettivi programmatici, indicare le relative scale di priorità, impartire le conseguenti direttive generali e verificare i relativi risultati; al personale responsabile spetta la responsabilità per il conseguimento delle finalità preventivamente e concordemente prestabilite.
4. Il Sindaco esercita funzioni di raccordo tra l'attività degli organi elettivi e la gestione amministrativa affinché concorrano all'identificazione e alla formazione degli obiettivi programmatici e alla loro coerente attuazione.
5. Il segretario del comune sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti o dei responsabili degli uffici o dei servizi e ne coordina l'attività, quando non risultino stipulate le convenzioni di cui al 4 comma del precedente art.63.

Art.101

Compiti dei responsabili degli uffici o dei servizi

1. Ai responsabili degli uffici o dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico ed in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente, quelli di cui all'art.51, 3 comma, della legge n.142/'90, come sostituito dall'art.6, 2 comma, della legge 15 mag. 1997, n.127.

CAPO III
RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Art.102
Norme applicabili

1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione di ufficio e la riammissione in servizio.
2. La commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente secondo le modalità previste dal regolamento.
3. La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.

CAPO IV
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art.103

Stato giuridico e trattamento economico

1. Il Comune ha un segretario titolare, dirigente o funzionario pubblico, dipendente da apposita Agenzia, iscritto all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
2. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del d.lgs. n.29/93.

Art.104
Funzioni del Segretario

1. Il segretario svolge i seguenti compiti:
 - a) collabora e presta funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici o dei servizi e ne coordina l'attività, nei termini di cui al 5 comma del precedente art.100;
 - c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o dal sindaco.
2. Il segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni della giunta e del consiglio, ne cura la verbalizzazione.

Art.105

Il Vice-Segretario comunale

1. E' facoltà di istituire la figura professionale del vice-segretario comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Spettano al Vice-Segretario oltre i compiti di cui al primo comma del presente articolo quelli di direzione e titolarità di una struttura organizzativa di massima dimensione, definita con l'ordinamento degli uffici, ed attinente alle funzioni amministrative-istituzionali degli organi collegiali e degli affari generali.

Art.106

La responsabilità del Segretario comunale e dei responsabili dei servizi.

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso il Comune temporalmente non abbia il funzionario o i funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al primo comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. abrogato

TITOLO VII
RESPONSABILITA'

Art.107
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi accolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art.108
Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali, che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art.109
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del danaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art.110

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art.111

Pareri sulle proposte ed attuazione di delibera

..... ABROGATO

TITOLO VIII
FINANZA E CONTABILITA'

Art.112
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è altresì, titolare di potestà positiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art.113
Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione Consigliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile al costo dei relativi servizi.

Art.114

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune esso viene rivisto, di regola, ogni 10 anni dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono responsabili personalmente il Sindaco, il Segretario ed il responsabile di ragioneria.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto, i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.
4. Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e donazione di beni.

Art.115

Contabilità Comunale: il bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre per l'anno successivo, osservando i principi dell'unità, annualità, universalità e dell'integrità veridicità, del pareggio finanziario e pubblicità. Relativamente a quest'ultima, le modalità vengono stabilite dal regolamento di contabilità.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità.
4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegno di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art.116

Contabilità Comunale: il conto consuntivo

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui all'art.118 del presente Statuto.

Art.117
Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il responsabile dell'ufficio o del servizio competente.
5. Il Segretario Comunale può rogare, se richiesto, i contratti di cui al primo comma.

Art.118

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge con voto limitato a due componenti, il Revisore dei conti, scelto in conformità al disposto dell'articolo 57 della legge 8.06.90, n.142.
2. Il revisore dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato e sul regolare funzionamento del collegio.
3. Il revisore collabora con il consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consigliare del conto consuntivo, nonché tutte le altre funzioni di cui all'art.105, 1 comma, del d.lgs. n.77/'95 e successive modificazioni.
4. A tal fine il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Nella relazione di cui al terzo comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. soppresso
7. soppresso

Art.119
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione di tributi;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 10.11.78 n.702, convertito nella legge 8.01.79, n.3.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 8.06.90, n.142, nonché dalla stipulanda convenzione.

Art.120
Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della p.a. e la trasparenza dell'azione amministrativa, l'ente applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal d.lgs. n.29/93, dal d.lgs. n.77/95 e dal regolamento di contabilità.

TITOLO IX
RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art.121

Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.
2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge Regionale.
3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

Art.122

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'articolo 133 della Costituzione, osservando le norme a tal fine emanate dalla Regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art.123
Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, o il termine diverso prescritto dalla legge, senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il comune può prescindere dal parere. Ciò non si applica in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.124

Procedura di adozione, modificazione e abrogazione dello Statuto

1. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'articolo precedente.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
4. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
5. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica.
6. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Art.125
Adozione dei Regolamenti

1. Il Regolamento interno del consiglio Comunale deliberato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri Regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti sono deliberati entro un anno dalla data di cui al precedente comma.
3. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi Regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art.126
Pubblicazione dello Statuto

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.

Art.127
Entrata in vigore

1. Dopo la pubblicazione e l'affissione di cui all'articolo 126 il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla affissione all'albo pretorio dell'ente.
3. Il segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

